

TI_GERICHTE 12.1998.185 vom 7. Januar 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-01-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.185

FR: TI_GERICHTE 12.1998.185 du 7 janvier 1999

IT: TI_GERICHTE 12.1998.185 del 7 gennaio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il ricorrente postula l'attribuzione di un risarcimento di fr. 10'000.-- in conseguenza del sinistro in esame, somma corrispondente a quella massima assicurata (doc. B), ma già ad un primo esame delle CGA tale pretesa risulta in buona parte infondata.

E. 1.1

Come rettamente indicato dal giudizio impugnato, l'art. 7.3 CGA (doc. A, pag. 2) esclude il diritto alle prestazioni per gli oggetti lasciati in luogo accessibile o in un veicolo non chiuso a chiave. Ne consegue, senza necessità di ulteriori argomentazioni, l'esclusione della copertura per gli oggetti lasciati sul portapacchi (doc. D, pag. 1), non avendo l'attore neppure allegato nella procedura di prime cure che gli stessi sarebbero stati in qualche modo protetti nella loro ubicazione sul tetto della vettura, ed avendo al contrario la teste _____ escluso questa eventualità.

E. 1.2

Per i rimanenti oggetti asseritamente oggetto di furto vale invece la norma di cui all'art. 4.7 CGA, che prevede che gli oggetti lasciati in un veicolo sono assicurati per un massimo di fr. 4'000.--. Ne consegue, che in caso di accoglimento delle tesi dell'attore questi, in base al medesimo contratto di assicurazione di cui si prevale, potrebbe ottenere il risarcimento del danno subito fino a concorrenza dei predetti fr. 4'000.--, e questo evidentemente anche nel caso in cui il valore degli oggetti rubati sia stato superiore.

E. 2

Al ricorrente va dato atto del fatto che il giudizio impugnato non è convincente laddove respinge la pretesa nel suo complesso per il motivo che l'elenco degli oggetti rubati sarebbe un documento di parte, nemmeno confermato dalla convivente dell'assicurato, e che non sarebbe stata fornita la prova che gli oggetti in questione si trovavano nell'auto al momento del furto. Non va infatti disatteso che la persona colpita da un furto può in molti casi trovarsi in una situazione di carenza probatoria, non essendo preparata all'evento inaspettato. E' perciò difficile poter rimproverare all'assicurato la mancata prova del fatto che degli oggetti, rubatigli, si trovassero nell'auto al momento del furto, così come è difficile pretendere che una persona conservi i giustificativi dell'acquisto (o possa dimostrare a posteriori l'avvenuto acquisto) anche per oggetti tutto sommato banali come i propri indumenti, o comunque per oggetti non coperti da una particolare garanzia contrattuale, giustificante la conservazione della ricevuta di pagamento. Ed infatti, la

giurisprudenza sviluppata al riguardo dell'art. 39 LCA non esige dall'assicurato una prova rigorosa del danno, ma ritiene al contrario sufficiente la prova indiziaria del medesimo (IICCTF 23 maggio 1986 in re A./K.; Rep. 1973, pag. 138; II CCA 12 giugno 1990 in re M. SA/Z.), prova che in concreto si potrebbe anche ritenere fornita.

E. 3

La petizione dell'attore deve tuttavia essere respinta per un altro motivo, ossia per il fatto che egli non ha fornito la prova certa, che contrariamente a quella del danno si poteva da lui esigere, del fatto che almeno una delle serrature dell'abitacolo della sua vettura o la serratura del bagagliaio sono state forzate, o che gli autori del furto sono in altro modo penetrati nella vettura con scasso, ad esempio rompendo un vetro. L'esigenza di dimostrare che il veicolo era chiuso a chiave è posta dall'art. 4.7 delle CGA, e si trattava perciò di una condizione contrattuale che l'assicurato doveva soddisfare fornendo la prova dell'avvenuto scasso. Tale prova andava fornita facendo constatare lo scasso all'autorità di polizia, non importa se il giorno stesso nel luogo del furto o il giorno successivo a _____, il che non è avvenuto, e in difetto di tale prova l'asserito scasso esiste solo come affermazione di parte dell'attore stesso. Il gravame è silente sull'argomento, ed anche la richiesta formulazione di nuove domande alla teste _____ -peraltro proceduralmente inammissibile (art. 321 CPC)- non verte su questo fondamentale tema, che determina in definitiva la soccombenza del ricorrente. Se ne deve concludere per la mancanza di fondamento della pretesa attorea, e di conseguenza per la reiezione del gravame. La mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame comporta la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria (art. 157 CPC), che comunque non avrebbe incluso le ripetibili da attribuirsi alla convenuta (art. 159 e 162 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 162, n. 1). Le spese della causa seguono pertanto la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 21 settembre 1998 di _____ è respinto. II. La domanda di assistenza giudiziaria 21 settembre 1998 di _____ è respinta. III. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia _____ fr. 280.-- b) spese _____ fr. 20.-- T o t a l e _____ fr. 300.-- sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla convenuta fr. 500.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: _____ - _____ Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II presidente _____ Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.